



Cornèr Banque (Luxembourg) SA

Nota informativa

Strategia di esecuzione degli ordini di investimento in base alla direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Settembre 2007

Cornèr Banque (Luxembourg) SA

1. Scopo

Conformemente alla direttiva europea MiFID, Cornèr Banque (Luxembourg) SA (di seguito "Banca") ha codificato una Strategia di esecuzione degli ordini di investimento (di seguito "Best Execution Policy") ed intrapreso tutti i passi necessari al fine di ottenere il miglior risultato ragionevolmente possibile (di seguito "Best Execution") nella ricezione e nell'esecuzione degli ordini per conto dei propri clienti. Ai sensi della presente informativa sono considerati ordini, le istruzioni di acquisto e/o di vendita di strumenti finanziari impartite dal cliente ed accettate dalla Banca per l'esecuzione o la trasmissione a controparti terze. Viene, inoltre, richiesto alla Banca di fornire ai clienti le informazioni riguardanti tale Best Execution Policy. Lo scopo di questo documento è quello di informare i clienti sulla Best Execution Policy della Banca.

2. Effetti

La direttiva MiFID riguardante l'esecuzione degli ordini, interessa sia i clienti della Banca sia gli strumenti finanziari.

La direttiva MiFID riguardante la Best Execution viene applicata qualora la Banca (i) riceva e trasmetta ordini di clienti; e/o (ii) esegua ordini per conto di clienti.

La Banca esegue gli ordini per conto di clienti in modo tale da proteggere gli interessi del cliente per quanto riguarda il prezzo e gli altri aspetti della transazione che possono venire influenzati dalle modalità con le quali la Banca esegue gli ordini stessi; è, ad esempio, il caso in cui la Banca esegue gli ordini (i) operando per conto del cliente (agent); (ii) per conto proprio (principal); o (iii) "lavora" gli ordini per conto del cliente.

3. Esecuzione degli ordini ottenendo il miglior risultato possibile

In assenza di specifiche istruzioni da parte del cliente (vedi punto 10), la Banca eseguirà gli ordini per conto del medesimo, mettendo in atto tutte le misure ragionevolmente necessarie al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, tenendo conto dei fattori di esecuzione (vedi punto 4).

La Banca determinerà l'importanza dei fattori di esecuzione facendo capo al proprio giudizio professionale ed alla propria esperienza alla luce delle informazioni di mercato disponibili e prendendo in considerazione i criteri d'esecuzione (vedi punto 5).

4. Fattori d'esecuzione

I fattori d'esecuzione che verranno presi in considerazione sono: il prezzo; il costo totale; la velocità; la probabilità d'esecuzione e di regolamento delle operazioni (settlement); la dimensione; la natura; od ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

Il costo totale sarà generalmente il fattore con la maggior importanza relativa al fine dell'ottenimento del miglior risultato possibile.

La Banca si riserva, tuttavia, il diritto di prendere in considerazione altri fattori tenendo sempre in considerazione le politiche di "Best Practice".

5. Criteri d'esecuzione

I criteri d'esecuzione che verranno presi in considerazione sono le caratteristiche (i) dell'ordine; (ii) dello strumento finanziario oggetto dell'ordine; e (iii) della piazza d'esecuzione sulla quale l'ordine può essere diretto.

6. Esecuzione parziale

Si possono presentare circostanze in cui gli ordini potrebbero essere aggregati.

Nel caso di esecuzione parziale di un ordine "aggregato", vige il principio della proporzionalità, per cui la parte eseguita va distribuita in modo proporzionale tra i vari clienti.

Di principio, gli ordini vengono raggruppati nelle seguenti situazioni: (i) ordini derivanti dalla gestione patrimoniale, o (ii) sottoscrizione di strumenti finanziari in fase di emissione.

In queste circostanze l'aggregazione degli ordini, tendenzialmente, non accresce i rischi di esecuzione parziale. Diversamente, la Banca aggregerà gli ordini dei clienti solo se la liquidità del mercato lasci presumere che una esecuzione parziale appaia improbabile. In caso di esecuzione parziale dell'ordine si può incorrere nella possibilità di perdite causate (i) dal mancato guadagno potenziale derivante dalla minor quantità scambiata di strumenti finanziari, (ii) e/o dalla eventuale maggiore incidenza delle spese di esecuzione.

7. Piazze d'esecuzione

Una lista delle piazze d'esecuzione utilizzate dalla Banca per l'esecuzione di ordini su prodotti finanziari, è consultabile presso i nostri sportelli e sul sito:

www.cornerbanca.com/mifid

La lista non ha carattere esaustivo, ma contempla le piazze d'esecuzione più affidabili. La Banca si riserva il diritto di utilizzare piazze d'esecuzione diverse da quelle elencate, nel caso in cui lo valutasse opportuno, rimanendo sempre coerente con la propria Best Execution Policy.

La Banca si riserva il diritto di aggiungere o togliere le piazze d'esecuzione dalla suddetta lista.

Dove applicabile, la Banca prenderà le misure necessarie al fine di non strutturare o caricare le commissioni in maniera discriminante tra diverse piazze d'esecuzione.

Cornèr Banque (Luxembourg) SA

8. Selezione delle piazze d'esecuzione

In assenza di istruzioni specifiche da parte del cliente (vedi punto 10), al fine di selezionare la piazza d'esecuzione, la Banca utilizzerà la seguente metodologia:

- a) Tenendo in considerazione i criteri d'esecuzione ed i fattori d'esecuzione citati sopra, dove la Banca valuta vantaggioso o non discriminante per il cliente, la stessa Banca verrà presa in considerazione come la piazza d'esecuzione.
- b) In considerazione di quanto citato sopra, nel caso in cui la Banca eseguirà ordini su una piazza di borsa regolamentata o su una struttura denominata "Multilateral Trading Facility" ("MTF"), la Banca stessa selezionerà la piazza d'esecuzione che considererà più appropriata.

Per poter, sostanzialmente, ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell'esecuzione di ordini, la Banca verificherà regolarmente le piazze di esecuzione disponibili per identificare quelle che offrono la migliore qualità di esecuzione.

Dove la Banca fungerà quale piazza d'esecuzione, la stessa prenderà in considerazione tutte le fonti di informazione ragionevolmente accessibili, incluse le MTF, borse locali, broker e fornitori di dati, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'ordine.

9. Metodi d'esecuzione

In assenza di istruzioni specifiche da parte del cliente (vedi punto 10), la Banca eseguirà gli ordini in uno dei seguenti metodi, o in una combinazione di essi:

- a) direttamente su un mercato regolamentato o MTF oppure, laddove la Banca non è membro diretto del mercato regolamentato oppure MTF rilevante per l'esecuzione, tramite una terza controparte con la quale la Banca ha siglato un accordo per eseguire ordini su mercati regolamentati o MTF;
- b) sulla Banca stessa o su altre entità facenti capo a Cornèr Banca SA (di seguito "Gruppo Cornèr Banca") quale piazza di esecuzione;
- c) attraverso una piazza di esecuzione che la Banca considera essere la più appropriata sul mercato OTC;
- d) eseguendo gli ordini tramite un "incontro" con un altro cliente della Banca;

La Banca applicherà tuttavia i metodi di cui alle lettere b), c), d) se avrà ottenuto il preventivo consenso esplicito ad eseguire ordini al di fuori dei mercati regolamentati o MTF qualora gli strumenti finanziari siano contemporaneamente trattati su mercati regolamentati o MTF e su una piazza di esecuzione OTC.

Nel caso in cui la Banca sia membro diretto della piazza d'esecuzione provvederà, ove fosse vantaggioso per il cliente, ad indirizzarvi gli ordini sui valori mobiliari ivi trattati; presupponendo che quest'ultima sia la piazza d'esecuzione più efficiente e più economica.

10. Istruzioni specifiche da parte del cliente

Laddove la Banca riceva specifiche istruzioni da parte del cliente sulle modalità di esecuzione degli ordini (ad esempio accesso diretto via sistema elettronico), la Banca stessa eseguirà gli ordini seguendo dette istruzioni. Nel caso in cui le istruzioni del cliente riguardino solamente una parte dell'ordine, la Banca continuerà ad attenersi alla propria Best Execution Policy per gli aspetti e le parti dell'ordine non coperti da tali specifiche istruzioni.

Il cliente dovrà, però, essere consapevole del fatto che, impartendo specifiche istruzioni di esecuzione alla Banca, potrebbe impedire alla stessa di intraprendere le misure necessarie al fine di adempiere alla propria Best Execution Policy e quindi di ottenere il miglior risultato possibile rispetto agli elementi coperti da tali istruzioni.

11. Ricezione e trasmissione degli ordini

In assenza di istruzioni specifiche da parte del cliente (vedi punto 10), la Banca può trasmettere gli ordini ad un'altra entità del Gruppo Cornèr Banca oppure ad un'entità esterna, quale ad esempio un broker, per l'esecuzione. Facendo ciò la Banca dovrà agire nel miglior interesse del cliente in ottemperanza ai punti 4 e 5.

12. Monitoraggio

La Banca si impegna a svolgere un monitoraggio periodico dell'efficacia della Best Execution Policy, selezionando, secondo criterio professionale, un campione significativo delle operazioni svolte, data una ragionevole attuabilità dell'intervento.

13. Revisione

La Banca provvederà a revisionare annualmente la propria Best Execution Policy.

La revisione verrà fatta anche qualora insorgessero mutamenti materiali tali da condizionare la possibilità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca provvederà a notificare ogni mutamento materiale delle misure di esecuzione, o delle proprie direttive di Best Execution Policy, aggiornando il documento presso i nostri sportelli e sul sito:

www.cornerbanca.com/mifid

La Banca, inoltre, valuterà regolarmente le piazze d'esecuzione disponibili per prodotto finanziario al fine di identificare quelle che le permettono di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini. La lista delle piazze d'esecuzione sarà, in tal caso, aggiornata.

Spetta al cliente informarsi presso i nostri sportelli o consultando il sito:

www.cornerbanca.com/mifid

al fine di verificare eventuali cambiamenti apportati.

Cornèr Banque (Luxembourg) SA

14. Consenso

Affinché il cliente possa impartire ordini dopo il 1. Novembre 2007, la Banca necessita del consenso del cliente in relazione alla propria Best Execution Policy.

Ai clienti, che intrattenevano relazioni presso la Banca prima del mese di settembre 2007, è stata trasmessa la presente informativa sulla Best Execution Policy. La Banca la ritiene approvata, da parte del cliente, se nessuna obiezione è stata formulata alla Banca per iscritto entro un mese dalla data di detta trasmissione.

A prescindere da quanto precede, il consenso del cliente è, in ogni caso, ritenuto validamente dato, rispettivamente confermato, **con il primo ordine impartito alla Banca dopo il 1. Novembre 2007.**

Per gli strumenti finanziari ammessi alla contrattazione sui mercati regolamentati oppure su MTF, la Banca necessita della preventiva autorizzazione da parte del cliente per poter eseguire ordini al di fuori di tali mercati (salvo nel caso in cui nessun mercato regolamentato o MTF sia incluso nella lista delle piazze di esecuzione per lo specifico strumento finanziario).

15. Definizioni

Criteri d'esecuzione

- indica quei fattori elencati nel capitolo 5 di questo documento.

Fattori d'esecuzione

- indica quei fattori elencati nel capitolo 4 di questo documento.

Mercato Regolamentato - sistema multilaterale reso funzionante e/o gestito da un operatore di mercato che riunisce o facilita la riunione di molteplici controparti acquirenti e offerenti interessi in strumenti finanziari - nel sistema ed in ottemperanza a regole non discrezionali - in maniera contrattuale tale da sottostare alle regole riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alle contrattazioni da parte del mercato regolamentato stesso il quale ottempera pure al Titolo III della direttiva MiFID.

MiFID - direttiva 2004/39/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, denominata "Markets in Financial Instruments Directive", e relativi regolamenti e direttive d'applicazione ed eventuali loro successive modifiche.

Multilateral Trading Facility („MTF“) - sistema multilaterale, gestito da una società d'investimento o da un operatore del mercato, che riunisce molteplici controparti acquirenti e offerenti interessi in strumenti finanziari - nel sistema ed in ottemperanza a regole non discrezionali - in maniera contrattuale tale da sottostare alle regole contemplate nel Titolo II della direttiva MiFID.

Ordine - istruzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario accettato dalla Banca per l'esecuzione o la trasmissione a una terza controparte

OTC - "Over The Counter" questo termine si riferisce a un metodo di scambio di strumenti finanziari in un contesto diverso dai mercati regolamentati.

Piazze d'Esecuzione - indica un mercato regolamentato, un MTF, un internalizzatore sistematico oppure un market maker o altri "liquidity provider" od entità che fornisce simili funzioni in un Paese terzo che fornisce servizi simili alle entità citate precedentemente.

Strumenti Finanziari - includono:

- a) titoli trasferibili;
- b) strumenti money-market;
- c) partecipazioni a fondi comuni
- d) opzioni, futures, swaps, forward rate agreements ed ogni altro contratto su prodotti derivati relativo a titoli, monete (o divise), tassi d'interesse o rendimenti, oppure altri prodotti derivati, indici finanziari, financial measures o commodities;
- e) strumenti derivati per il trasferimento di rischi di credito, e
- f) contract for difference (CFD's)

(vedasi Annesso 1 Sezione C della direttiva MiFID)

Gli "Strumenti Finanziari" non includono le operazioni "spot", prestiti (finanziamenti) ed alcune eccezioni per le commodities.